



Comune di Porto Torres

PROPOSTA di DELIBERAZIONE Giunta Comunale

Numero	Del	Ufficio Proponente
2026/310	31/07/2026	Area ambiente, protezione civile, polizia locale Servizio Polizia Locale
Assessore: Claudio Piras		

OGGETTO:

ISTITUZIONE DELLA TARIFFA PER L'ISTRUTTORIA E IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI INUTILIZZABILITÀ DEI VEICOLI FUORI USO SOTTOPOSTI A FERMO FISCALE, AI SENSI DELLA LEGGE 26 GENNAIO 2026, N. 14.

Il sottoscritto Dott. John Frank Fois Dirigente ad interim dell'Area Ambiente, Protezione Civile, Polizia Locale, nominato con decreto sindacale n. 6 del 24/06/2026 , ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 , su proposta dell'assessore Claudio Piras con delega alla Polizia Locale, l'approvazione della seguente deliberazione:

PREMESSO CHE:

- la Legge 26 gennaio 2026, n. 14 (in seguito "Legge 14/2026"), recante "*Modifiche al D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo*", interviene sul D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 (che disciplina la gestione dei veicoli fuori uso e il loro trattamento in attuazione della Direttiva Europea 2000/53/CE) in relazione alla cancellazione dei veicoli dai pubblici registri quando gravati da fermo amministrativo;
- il fermo amministrativo fiscale imposto sui veicoli trova applicazione ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 214, comma 8, del Codice della Strada;

PRESO ATTO CHE:

- i commi 8-bis e 8-ter, introdotti dalla Legge 14/2026 dopo il comma 8 dell'art. 5 del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, prevede che "alla richiesta di cancellazione dal PRA non può essere opposta l'iscrizione di un fermo amministrativo sul veicolo, anche nei casi in cui il veicolo sia stato rinvenuto da organi pubblici o non sia reclamato dai proprietari; nello specifico la Polizia locale territorialmente competente o altri uffici individuati da altri Enti proprietari della strada, certificata l'inutilizzabilità del veicolo, ne danno comunicazione al proprietario risultante dal PRA entro 7 giorni. Qualora il proprietario non si opponga entro sessanta giorni, l'ente che ha inviato la comunicazione può procedere alla rimozione del veicolo, alla sua demolizione e cancellazione dal PRA senza che possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo del fermo amministrativo. La disposizione di cui al comma 8-

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

bis non si applica al caso riguardante la radiazione per esportazione del veicolo, anche trattandosi di veicolo fuori uso”;

VISTO:

- l'art. 3 della Legge 26 gennaio 2026, n. 14, che inserisce tra i servizi a domanda individuale di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 l'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione rilasciata dal Comando di Polizia Locale, la cui tariffa è calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 (convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131), nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario di cui all'art. 26 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201;
- che la procedura di rilascio del certificato di inutilizzabilità costituisce titolo documentale per la cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e per la regolarizzazione di veicoli fuori uso soggetti a vincoli fiscali;
- che ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972, l'attestazione è soggetta a imposta di bollo da € 16,00 per ogni esemplare richiesto (imposta dovuta anche sulla domanda ai sensi dell'art. 3 della stessa Tariffa);

CONSIDERATO:

- che il servizio per il rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso determina la necessità di una verifica delle condizioni dei veicoli, con impegno di agenti della Polizia Locale per l'accertamento di tali condizioni;
- che detto servizio richiede attività istruttoria, spostamenti, sopralluoghi e impegno operativo del personale del Settore Polizia Locale, con costi diretti e indiretti che devono essere coperti mediante apposita tariffa comunale;

PRESO ATTO della quantificazione del costo complessivo sostenuto dall'Ente ai fini della determinazione della tariffa del servizio, come risulta da apposita relazione agli atti;

RILEVATO CHE:

- questo Comune intende aggiornare i servizi a domanda individuale, inserendovi l'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione richiesta da privati, a copertura delle spese del personale per sopralluoghi, rilievi e gestione del servizio;
- l'attestazione di inutilizzabilità costituisce atto amministrativo che presuppone valutazioni tecnico-funzionali rilevanti e può incidere sul diritto di proprietà del bene;
- si rende necessario disciplinare il procedimento al fine di garantire un'adeguata istruttoria e la tutela dell'Ente e degli operatori, nel rispetto dei principi di buon andamento, proporzionalità e adeguatezza dell'azione amministrativa;

RITENUTO opportuno:

- determinare la tariffa da esigere per l'istruttoria propedeutica al rilascio del certificato di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo fiscale, in conformità ai criteri di adeguatezza, trasparenza e copertura dei costi;
- stabilire un importo congruo, proporzionato ai costi del procedimento e conforme ai principi di trasparenza ed equità;
- stabilire che la tariffa così determinata sia applicata a far data dall'entrata in vigore della presente deliberazione, conformemente al comma 3 dell'art. 1 della Legge 14/2026 e alle disposizioni del Regolamento comunale sulle entrate;
- istituire formalmente il servizio e disciplinare le modalità di presentazione delle istanze e di svolgimento dell'istruttoria;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e in particolare gli artt., 48 e 191;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, unitamente all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- il Decreto Interministeriale 31 dicembre 1983;
- il Regolamento Comunale per la disciplina delle entrate;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 19/12/2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2026–2028 e relativi allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 15/01/2026 di approvazione del PEG, successivamente modificata e integrata con la deliberazione di G.C. n. 99 del 27/04/2026;
- la Legge 26 gennaio 2026, n. 14, recante modifiche al D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 in materia di veicoli fuori uso e cancellazione dai pubblici registri;
- l'art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

Tutto ciò premesso;

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni esposte in premessa, che si considerano parte integrante e sostanziale della presente:

1. Di istituire, a decorrere dalla data di esecutività del presente atto, il servizio a domanda individuale per il rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo (art. 3, L. 14/2026), adottando le seguenti disposizioni operative e tariffarie:

- **a) Determinazione tariffa:** La tariffa da esigere per la pratica inerente il rilascio del certificato è determinata in **€ 131,80 (Centotrentuno/80)** per ciascun veicolo ubicato all'interno del territorio comunale.
- **b) Accertamenti tecnici:** L'esecuzione degli accertamenti tecnici è affidata al Comando di Polizia Locale, affinché verifichi la sussistenza dello stato di "veicolo fuori uso" ai sensi del D.Lgs. 209/2003.
- **c) Criteri di valutazione e perizie:** La valutazione si baserà su criteri ragionevoli e oggettivi, volti ad accertare un'inutilizzabilità del mezzo che sia stabile e definitiva, e non semplicemente temporanea. Qualora la situazione presenti profili di incertezza o sia al limite della valutabilità, il personale operante della Polizia Locale provvederà a richiedere al proprietario, la presentazione di una perizia redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, perito o meccanico) o un'attestazione rilasciata da un'officina di autoriparazione, idonea a comprovare lo stato di inutilizzabilità del mezzo. Tali ulteriori oneri economici saranno a totale ed esclusivo carico del richiedente. Il tempo necessario all'acquisizione e alla presentazione di tale parere qualificato da parte dell'interessato comporterà la formale sospensione dei termini del procedimento.

2. Di dare atto che la tariffa costituisce il corrispettivo dovuto per il servizio a domanda individuale reso dall'amministrazione comunale, da versare al momento della presentazione dell'istanza secondo le modalità indicate dall'Ufficio competente.

3. Di stabilire che il pagamento avviene mediante il sistema elettronico PagoPA, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

4. Di precisare che l'avvenuto pagamento costituisce requisito essenziale per l'avvio dell'istruttoria e che, in assenza della ricevuta di versamento, l'istanza sarà dichiarata irricevibile.

5. Di stabilire che la tariffa versata non è rimborsabile in caso di esito negativo del procedimento, diniego o rinuncia da parte del richiedente.

6. Di dare atto che i proventi derivanti dall'erogazione del servizio in oggetto saranno regolarmente introitati sul bilancio dell'Ente.

7. Di allegare la relazione per la determinazione dei costi della tariffa del servizio di "istruttoria per il rilascio del certificato di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo fiscale";

Il Dirigente dell'Area ad interim dell'Area Ambiente,

Protezione Civile, Polizia Locale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

